

Spett.le  
**Comune di Corciano**  
**PEC**

**OGGETTO: tariffe TARI 2023.**

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2023, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2023, secondo i dati da voi trasmessi in data 13.04.2023.

La simulazione è stata redatta secondo vostre indicazioni, come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2023, riporta le seguenti risultanze, valore PEF finale.

<b>PEF 2023</b>	<b>importo</b>
costi variabili	3.034.500,00
costi fissi	1.716.221,00
<b>totale</b>	<b>4.750.721,00</b>

Il costo delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale TARI, stimate in base all'andamento storico dei soggetti potenzialmente fruitori, avuto riguardo anche alla dinamica dei costi del servizio 2022, è il seguente.

	fissa	varia	TOTALE
<b>agevolazioni non domestiche</b>			
<b>articoli 10 e 26</b>		417.647,44	<b>417.647,44</b>
<b>articolo 29 comma 1 lettera A</b>			
<b>articolo 29 comma 1 lettera A</b>			
<b>TOTALE articolo 29 comma 1 lettera A</b>	493,44	1.164,72	<b>1.658,16</b>
<b>articolo 29 comma 1 lettera B</b>			
<b>articolo 29 comma 1 lettera B</b>			
<b>TOTALE articolo 29 comma 1 lettera B</b>	172,25	406,73	<b>578,98</b>
<b>articolo 29 comma 1 lettera C e D</b>	8.632,50	20.091,41	<b>28.723,91</b>
<b>articolo 27</b>	506,86	1.195,41	<b>1.702,27</b>
<b>articolo 31 comma 1</b>		6.511,28	<b>6.511,28</b>
<b>articolo 31 comma 5</b>	8.012,56	18.674,79	<b>26.687,35</b>
<b>TOTALE agevolazioni non domestiche</b>	17.817,61	465.691,78	<b>483.509,39</b>
<b>agevolazioni domestiche</b>			
<b>articolo 24</b>		41.294,14	<b>41.294,14</b>
<b>articolo 23</b>		36.419,50	<b>36.419,50</b>
<b>articolo 25</b>		42,80	<b>42,80</b>
<b>articolo 30 comma 5</b>			<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE agevolazioni domestiche</b>		77.756,44	<b>92.756,44</b>
<b>TOTALE</b>	17.817,61	543.448,22	<b>576.265,83</b>

Pertanto, al netto delle voci da finanziare a bilancio, al totale dei costi sono stati sommati i seguenti valori.

PEF 2023	Agevolazioni tariffarie finanziate con tariffe
costi variabili	521.785,36
costi fissi	8.519,42
totale	530.304,78

Dal totale così ottenuto sono state sottratte le seguenti entrate.

Entrata	totale	variabile	fissa
miur	12.451,40	8.384,87	4.066,53
evasione	68.218,00	45.938,55	22.279,45
utenze comunali	40.000,00	26.936,32	13.063,68
totali	120.669,40	81.259,75	39.409,65

## 2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

L'importo complessivo da coprire con le tariffe TARI è il seguente.

PEF 2023	Entrate dopo Det 2	% costi
costi variabili	3.475.025,61	67,34
costi fissi	1.685.330,77	32,66
totale	5.160.356,38	

La crescita della parte variabile della tariffa determinata dall'applicazione del MTR - sebbene progressiva e graduale negli anni 2021 e 2022 grazie all'applicazione dell'algoritmo previsto nel MTR - è stata repentina dal 2022 e ha determinato una necessaria rivalutazione dei gettiti, con la verifica dell'effetto degli sgravi (che pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

La conseguenza descritta è rilevante alla luce delle modifiche introdotte dall'entrata in vigore del d.lgs. 116/2020, che ha modificato la Parte IV del Testo Unico Ambientale, ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE del "Pacchetto economia circolare"

Il combinato disposto della nuova definizione di rifiuto urbano e la conseguente eliminazione del potere dei Comuni di disporre in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ha comportato, conseguenze sulle tariffe applicate alle utenze non domestiche.

Il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 116/20202 e s.m.i, stabilisce che *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni"*.

In data 02.08.2022 è stata approvata la Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021 e tra le diverse misure l'art. 12 in particolare modifica il comma 10 dell'art. 238 del TUA con la riduzione da 5 a 2 anni del vincolo per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di optare per il gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

E' stata anche eliminata la parte del comma 10 che dava la facoltà al gestore di riprendere l'erogazione del servizio in caso di richiesta della azienda, anche prima del termine del periodo di uscita.

La nuova disciplina dell'avvio a recupero dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, consente alle stesse di avviare interamente il loro rifiuto a recupero di materia e/o energia e ottenere l'esenzione dell'intera quota variabile.

Contemporaneamente, il significativo aumento della quota variabile e la conseguente riduzione percentuale della quota fissa, determinate dall'applicazione prima del MTR e ora dal MTR-2, comporta perdita di gettito, alla quale non corrispondono equivalenti riduzioni di costi (che, peraltro, qualora anche presenti si tradurrebbero nei PEF solo dopo due anni a causa del lag regolatorio). L'effetto del combinato disposto determinato dall'aumento della quota variabile 2022, conseguente all'applicazione del MTR e dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni su rifiuto urbano e avvio recupero previste dal d.lgs. 116/2020, determina adeguamenti al rialzo delle tariffe agli utenti non domestici.

Tra le utenze non domestiche, comunque, chi avvia al recupero o al riciclo i rifiuti gode di maggiori riduzioni rispetto all'anno precedente.

Relativamente agli utenti domestici, invece, le tariffe unitarie restano sostanzialmente invariate.

3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

E' stata assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, in misura pari al 50% dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata ottenuta rispetto all'anno precedente.

Inoltre, sono state assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dal citato art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 riportate nell'artt. 23 e 24 del Regolamento comunale, attraverso un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.

La distribuzione percentuale dei costi risulta la seguente.

<b>Costi variabili domestiche</b>	<b>1.545.691,39</b>	<b>44,48 %</b>
<b>Costi variabili non domestiche</b>	<b>1.929.334,22</b>	<b>55,52%</b>
<b>Costi fissi domestiche</b>	<b>786.038,27</b>	<b>46,64%</b>
<b>Costi fissi non domestiche</b>	<b>899.292,50</b>	<b>53,36%</b>

4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

Preliminarmente, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 1162/2019, sono state create le tariffe: Agriturismo con ristorante e Agriturismo senza ristorante

Applicando i coefficienti kc e kd di cui al DPR 158/1999 nella misura minima consentita.

I restanti coefficienti sono rimasti immutati.

Inoltre, alla luce delle informazioni assunte dagli uffici comunali, circa l'apertura di grandi strutture di vendita con decorrenza, ai fini TARI, luglio 2023, sono stati aggiunti i seguenti mq alla base imponibile: mq 2.500 categoria 28 e mq 1.391 categoria 3.

Sono le seguenti le tariffe per le utenze 2023.

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Varia	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,56	97,46	0,86	1,00
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,61	175,43	0,94	1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,66	194,92	1,02	2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	0,72	214,41	1,10	2,20
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	0,76	282,64	1,17	2,90
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	0,80	331,37	1,23	3,40
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,30	2,81	0,52	4,81
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,73	3,73	0,69	6,37
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	1,17	0,22	2,00
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,90	4,09	0,76	7,00
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,83	1,77	0,33	3,02
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,71	5,85	1,08	10,00
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,03	4,39	0,81	7,50
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,68	5,76	1,07	9,84
10	OSPEDALI	2,58	5,56	1,03	9,50
11	UFFICI E AGENZIE	3,13	6,73	1,25	11,50
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,43	5,21	0,97	8,90
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,86	6,14	1,14	10,50
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,43	7,35	1,37	12,56
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,15	4,62	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,33	7,17	1,33	12,26
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,81	6,04	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,48	5,32	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,01	6,46	1,20	11,04
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,23	4,80	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,20	4,74	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,08	8,76	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,91	8,36	1,56	14,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,81	8,19	1,52	14,00
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	3,73	8,02	1,49	13,72
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,73	8,01	1,49	13,70
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,29	11,38	2,11	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,68	7,90	1,47	13,51
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	4,36	9,36	1,74	16,00
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	4,58	9,84	1,83	16,83
31	AGRITURISMO CON RISTORANTE	1,35	2,91	0,54	4,98
32	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	1,08	2,28	0,43	3,90

Ge.Se.NU. spa - Ufficio TARI

Dott.ssa Annalisa Maccarelli